Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato, 16 dicembre — Numero 294

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 35; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 80 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 15 novembre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 3.905.000 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Per provvedere a molteplici e imprevedibili necessità manifestatesi nei servizi di varie Amministrazioni centrali, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'articolo 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere, al fondo di riserva per le spese impreviste, la somma di L. 3.905.000, da ripartirsi fra i bilanci dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, dell'interno, dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici, per le necessità sotto indicate:

Ministero del tesoro:

L. 10.000 per la spesa dello stipendio e delle competenze accessorie a S. E. l'ex-presidente del Consiglio dei ministri.

L. 30.000 per spese d'ufficio del Ministero.

L. 15.000 per indennità di missione a funzionari dell'Amministrazione.

L. 15 000 per sussidi non obbligatoriamente vitalizi.

L. 10.000 per sussidi a impiegati di ruolo e straordinari.

L. 20.000 per spese casuali.

L. 1.000.000 per corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma di altrettanta somma come sovvenzione per il fabbisogno finanziario dell'Istituto medesimo.

Ministero delle finanze:

L. 1.000.000 per pagamento di spese varie inerenti alla applicazione delle leggi riguardanti l'imposta sul vino.

Ministero degli affari esteri:

L. 300.000 per spese inerenti al trasporto della sede del Ministero degli affari esteri nel palazzo Chigi.

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

L. 300.000 per spese d'ufficio delle magistrature giudiziarie relative al riscaldamento invernale delle diverse sedi.

Ministero dell'interno:

L. 1.000.000 per spese di mantenimento dei detenuti.
L. 30.000 per pagamento di spese relative alle onoranze funebri rese a S. E. il generale Carlo Caneva.

Ministero dell'istruzione pubblica:

L. 115.000 per pagamento di maggiori retribuzioni ai pensionati assunti in servizio delle antichità e delle belle arti.
L. 30.000 per indennità e diarie ai componenti del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Ministero dei lavori pubblici:

L. 30.000 per spese di qualsiasi natura riguardanti il funzionamento della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra intende ad autorizzare il prelevamento come sopra deliberato.

Il numero 1603 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5.816,500, rimane disponibile la somma di L. 14.183.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese imprevista inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di lire tre milioni novecentocinquemila (L. 3.905.000) da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 52. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri - Stipendi, ecc.	10 000 —
Cap. n. 67. Spese d'ufficio del Ministero	30.000 —
Cap. n. 90. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc.	15.000 —
Cap. n. 97. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	15.000 —
Cap. n. 102. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	10 000 —
Cap. n. 112. Spese casuali	20.000 —
Cap. n. 181. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale, ecc.	1.000.000 —
Ministero delle finanze:	
Cap. n. 168. Spese varie per l'applicazione della imposta sul vino, ecc.	1.000.000 —
Ministero della giustizia e degli affari di culto:	
Cap. n. 23. Magistrature giudiziarie e tribunale delle acque pubbliche — Spese di ufficio	300.000 —
Ministero degli affari esteri:	
Cap. n. 54-IV (di nuova istituzione). Spese per il trasferimento dell'attuale sede dell'Amministrazione centrale degli esteri	300.000 —
Ministero della istruzione pubblica:	
Cap. n. 8. Indennità diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ecc.	30.000 —
Cap. n. 104. Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze ecc.	86.690 —
Cap. n. 106. Scavi - Spese per gli uffici e per i locali ecc.	12.380 —
Cap. n. 109. Monumenti - Spese per gli uffici e per i locali ecc.	15.930 —
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 9. Funzioni pubbliche e feste governative	30.000 —
Cap. n. 110. Spese pel mantenimento dei detenuti, ecc.	1.000.000 —
Ministero dei lavori pubblici:	
Cap. n. 24-*bis* (di nuova istituzione). Spese di qualsiasi natura per il funzionamento della Commissione parlamentare permanente di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 72 della legge 7 luglio 1907, n. 429	30.000 —
	3.905.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 15 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 15 novembre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 200.000, occorrenti al Ministero degli affari esteri.

SIRE!

Il Governo della Maestà Vostra ha riconosciuta la necessità di

gevolare gli studi ai connazio ali dalmati presso gli istituti superiori del Regno, stanziando, per la concessione degli opportuni aiuti finanziari, apposito fondo in bilancio.

Il Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza del provvedimento, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato che la somma all'uopo occorrente, in lire 200.000, sia prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, ed inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra intende ad autorizzare il provvedimento come sopra deliberato.

Il numero 1605 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 10.841.500, rimane disponibile la somma di L. 9.158.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di lire duecentomila (L. 200.000), da assegnarsi nel bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo al seguente capitolo di nuova istituzione numero 54-VI: « Sovvenzioni a studenti dalmati ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 7 dicembre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 500.000 occorrenti al Ministero dell'istruzione pubblica.

SIRE!

Per provvedere al pagamento delle retribuzioni spettanti agli operai avventizi in servizio degli scavi, dei musei e delle gallerie d'arte, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione si rende indispensabile una maggiore assegnazione di L. 500.000 a favore del bilancio dello stesso Ministero.

Il Consiglio dei Ministri, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, ha deliberato di attingere l'indicata somma di L. 500.000 al fondo di riserva per le spese impreviste.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza a dare effetto all'indicato prelevamento.

Il numero 1616 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11.041.500, rimane disponibile la somma di L. 8.958.500.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di lire cinquecentomila (L. 500.000) da assegnarsi al capitolo n. 118: « Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai di qualsiasi specie in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi, ecc. dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio, il ministro delegato: TEOFILO ROSSI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rio Marina (Livorno).

SIRE!

L'operato dell'Amministrazione del comune di Rio Marina, privo anche del controllo di una minoranza consigliare, è stato, sin dall'inizio, irregolare e partigiano suscitando negli oppositori, specialmente per gli atteggiamenti estremisti dell'Amministrazione stessa, malcontento e reazione, pure sotto forma di atti violenti verso i suoi componenti o contro la sede del Municipio, e provocando incidenti vari, che furono però sempre sedati dal pronto intervento delle autorità di polizia.

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Livorno nel dicembre 1921 ha accertato nel funzionamento di quella civica azienda, e particolarmente nella finanza e nel servizio di illuminazione, notevoli irregolarità, che formarono a suo tempo oggetto di precise contestazioni, senza che alcun giovevole provvedimento venisse in merito adottato dall'Amministrazione.

La situazione finanziaria dell'Ente, aggravata da un enorme carico di debiti fluttuanti è divenuta ora assai difficile, tanto che spesso mancano i fondi per le spese ordinarie e si sono dovuti qualche volta sospendere pagamenti imprescindibili, quali quelli degli stipendi agli impiegati.

Il contegno dell'Amministrazione ha inoltre acuito ed esteso il malcontento popolare, che contro di essa si era manifestato; cosicchè in seguito ai recenti avvenimenti verificatisi nella provincia di Livorno per lo sciopero generale dell'agosto scorso, la tensione degli animi si è fatta estremamente pericolosa per il mantenimento dell'ordine pubblico.

E poichè inoltre la Giunta municipale ha ora presentate le dimissioni e la provvisoria gestione dell'Ente è stata assunta da un commissario prefettizio, l'ulteriore permanenza al potere della civica Amministrazione, nelle attuali contingenze, ed attesi i precedenti episodi di violenza, sarebbe causa di certi e nuovi perturbamenti.

Si rende pertanto indispensabile, a fine di pacificazione e per gravi ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 settembre c. a., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rio Marina, in provincia di Livorno, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Andrea Mancinelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 19 novembre 1922, sul decreto che scioglie il consiglio comunale di Barbaresco (Cuneo).

SIRE!

Una secolare vertenza circa la sede del Municipio si agita nel comune di Barbaresco, che ha la rappresentanza elettiva ripartita per frazioni.

L'attuale Amministrazione, sorta dalle elezioni generali dell'ottobre 1920, riuscì composta di dieci rappresentanti delle varie frazioni (sui 15 assegnati per legge) favorevoli al trasferimento della sede e 5 consiglieri del capoluogo.

Ciò diede luogo a contrasti, che si acuirono dopo che il Consiglio provinciale ebbe a manifestarsi contrario al trasferimento invocato dai consiglieri della maggioranza, i quali decisero allora di tenere senz'altro le sedute del Consiglio a Treiso, dove si riunirono difatti il 15 maggio u. s.

Annullata dal prefetto tale deliberazione ed accentuatasi, dopo ciò, l'agitazione dei contendenti, il sindaco rassegnava le dimissioni; e poichè con l'unico assessore di Barbaresco (persistendo gli altri a non recarsi nel capoluogo) si rese impossibile il funzionamento dell'Amministrazione, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un commissario.

I tentativi di quest'ultimo per un accordo riuscirono vani, anzi il gruppo dei dieci consiglieri, dopo aver presentata al Governo formale domanda per trasferimento della sede, rassegnava le dimissioni, alle quali seguirono quelle dei cinque consiglieri del capoluogo.

Un'inchiesta eseguita dal Commissario prefettizio accertò irregolarità e deficienze nei vari servizi e d'altra parte, data la tensione degli animi, non è possibile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede, sul conforme parere del Consiglio di Stato espresso in seduta del 31 ottobre u. s., lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto, 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Barbaresco in provincia di Cuneo è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Gardini Luigi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 16 novembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Forlì.

SIRE!

Le aspre lotte dei partiti che negli ultimi tempi turbarono ripetutamente l'ordine pubblico della provincia di Forlì, culminarono nei recenti avvenimenti politici, in seguito ai quali il sindaco e la Giunta municipale del capoluogo, dovettero abbandonare l'Amministrazione che il prefetto affidò provvisoriamente ad un suo commissario.

Tale espediente valse pel momento ad impedire gravi conseguenze, ma la situazione, anche per l'atteggiamento assunto reciprocamente dai partiti in lotta, rimase estremamente tesa, tanto che il prefetto a prevenire la eventualità di conflitti, dovette sospendere la convocazione del Consiglio comunale indetta pel 5 corrente.

In tale stato di cose, poichè il ritorno al governo del Comune della rappresentanza elettiva accentuerebbe indubbiamente i contrasti fra i partiti, determinando gravi turbamenti della pubblica quiete, che appare necessario prevenire ed evitare mentre un congruo periodo di gestione straordinaria può agevolare la pacificazione degli animi, per ragioni di ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò, provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Forlì, in provincia di Forlì è sciolto.

Art. 2.

Il signor Silvio Lombardini, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, sulle case popolari ed economiche;

Ritenuta l'opportunità di norme dirette a contenere in equi limiti l'economia delle costruzioni di case popolari ed economiche, e disciplinare l'assegnazione degli alloggi cooperativi;

DECRETANO:

Art. 1.

La concessione di mutui suppletivi per l'ultimazione dei lavori in corso per conto di Cooperative di costruzioni per case popolari ed economiche sarà fatta, previa perizia tecnica accertante l'assoluta necessità delle opere di completamento eseguite o da eseguirsi negli edifici, nell'esclusivo interesse della Cassa depositi e prestiti per il più sollecito inizio dell'ammortamento del mutuo

Art. 2.

L'ordine dei lavori di costruzione dei fabbricati delle Cooperative deve essere tale che siano dapprima eseguiti i lavori essenziali per rendere abitabili le case (comprese le fognature e condutture idriche) e quindi in seguito i lavori di rifinimento nei limiti del mutuo, con espressa avvertenza che saranno a carico delle Cooperative qualora tali limiti siano superati.

Il Ministero dell'industria di concerto con quello del tesoro, determinerà i lavori e le forniture le cui spese dovranno essere escluse in tutto o in parte dal contributo governativo, anche in relazione alle costruzioni eseguite o avviate

Art. 3.

Il socio di una Cooperativa per costruzione di case popolari ed economiche che abbia ottenuto la concessione di un mutuo a contributo statale, non potrà conseguirne un'altra. Nel caso di più persone di famiglia conviventi, non è consentita che una sola prenotazione o concessione di mutuo con contributo statale, fino a che tale convivenza non venga a cessare.

Coloro che abbiano ottenuto in nome proprio ovvero in nome di altre persone di famiglia conviventi più di una concessione di mutuo con contributo governativo, dovranno entro due mesi dalla data del presente decreto dichiarare quale delle concessioni preferiscano senza poterne mantenere più di una. Cesserà di avere diritto al contributo statale chi contravverrà a tale disposizione.

Non potrà procedersi all'assegnazione del mutuo edilizio individuale col contributo dello Stato, nei riguardi dei soci che siano possessori in nome proprio o di persone di famiglia con essi conviventi, di una casa iscritta al catasto urbano nello stesso Comune, a meno che il Ministero dell'industria e commercio riconosca, previo rigoroso accertamento, inadatta o insufficiente ai bisogni del socio e della sua famiglia la casa posseduta.

Art. 4.

In caso di morte del socio assegnatario i suoi eredi avranno

la facoltà di continuare nell'esercizio del loro diritto o disporne altrimenti dando però la preferenza a persona che sia già socio non assegnatario della stessa cooperativa o lo divenga possedendo i requisiti necessari per l'assegnazione.

Art. 5

Gli assegnatari di appartamento o di case per i quali sia già in corso l'estinzione del relativo mutuo, potranno col consenso della Cassa depositi e prestiti e del Consiglio di amministrazione della cooperativa alla quale appartengono, cedere in caso di collocamento a riposo, di cambiamenti di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, il loro diritto ad altra persona che sia socio della cooperativa o che lo diventi ed in ogni caso possa offrire i requisiti richiesti per l'assegnazione.

Contro il negato consenso del Consiglio di amministrazione è ammesso il ricorso al Ministero dell'industria.

Art. 6.

Non potrà essere assegnato un appartamento o una casa il cui ammortamento superi i limiti segnati dalla legge per il vincolo di una parte dello stipendio necessario per l'ammortamento stesso, a meno che il socio non depositi alla Cassa depositi e prestiti titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il cui reddito sia pari alla differenza.

Art. 7.

Il socio assegnatario di un appartamento o di una casa non potrà fino a che dura l'ammortamento del mutuo, cedere l'alloggio in affitto totale o parziale.

Soltanto in casi di necessità dipendenti da mutamenti sopravvenuti nello stato di famiglia, potrà autorizzarsi l'affitto stesso alle condizioni eque e ragionevoli che verranno consentite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8

Previa approvazione della Cassa depositi e prestiti e del Ministero dell'industria e commercio potrà consentirsi la permuta tra i soci dell'appartamento o della casa rispettivamente loro assegnata anche se di pertinenza di cooperative diverse, e sempre che sussistano per i soci forme di garanzia prescritte dalla legge per l'estinzione del debito.

È ammessa tra i soci di una stessa cooperativa, la permuta del proprio turno di iscrizione o prenotazione.

Art. 9.

L'ammortamento del mutuo con la Cassa depositi e prestiti attribuito al singolo socio assegnatario di un appartamento, avrà inizio dal 1° gennaio e dal 1° luglio immediatamente successivo alla data dalla quale il fabbricato sia dichiarato abitabile.

Art. 10.

L'assegnazione del mutuo edilizio individuale potrà essere fatta solo a favore di soci di cooperative i quali per ragioni di impiego o di pubblico ufficio, abbiano residenza, anche non continuativa, nel Comune ove è la casa.

L'assegnazione del mutuo edilizio, individuale, sarà consentita anche a favore di soci, i quali, per gli ordinamenti organici delle Amministrazioni alle quali appartengono, possono essere collocati a disposizione o in aspettativa speciale per ragioni di servizio.

Art. 11.

I Consigli di amministrazione delle Cooperative edilizie non potranno attribuire case od appartamenti ai soci i quali, ai sensi del presente decreto, non vi abbiano diritto.

Contro il deliberato del Consiglio di amministrazione è ammesso il ricorso al Ministero dell'industria e commercio.

Art. 12.

Qualora gli assegnatari trasgrediscano alle norme del presente decreto, i loro alloggi perderanno il carattere di case popolari ed economiche e saranno soggetti alle sanzioni di cui all'art. 37 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 13.

È istituita una Commissione di vigilanza con i seguenti compiti, che assolverà d'intesa col Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie.

a) sorvegliare che tutte le norme stabilite nei precedenti articoli, in quanto non rientrino nella competenza della Cassa depositi e prestiti e del Ministero dell'industria e commercio, siano osservate, e proporre le sanzioni di cui all art. 12 nei casi di trasgressione;

b) esaminare la costituzione e il funzionamento delle Cooperative edilizie per le quali vi sia dubbio che non operino in conformità ai principi della cooperazione e delle leggi sull'edilizia popolare;

c) accertare la regolarità di tenuta del registro dei soci, verificando se siano avvenuti, e per quali motivi, spostamenti non consentiti nell'ordine di iscrizione;

d) controllare se le assegnazioni degli alloggi sono fatte in confronto dei soci regolarmente iscritti;

e) se siansi effettuate o si stiano predisponendo manovre di accaparramento di allogggi con esagerato accentramento a favore dei membri di una stessa famiglia, in frode al disposto dell'art. 3, o di persone estranee conviventi per fini di speculazione;

f) se l'occupazione degli alloggi sia effettiva da parte degli assegnatari, ovvero sia simulata mediante affitti, subaffitti, cessioni od occupazioni provvisorie;

g) se l'occupazione di alloggi sia limitata ai soci effettivamente residenti nella città per ragioni di servizio o di pubblico ufficio;

h) adempiere ad ogni altro incarico che il ministro d'industria e commercio ritenga opportuno conferirle.

Art. 14.

La commissione è composta:

a) di un rappresentante del Ministero d'industria e commercio e di un rappresentante della Cassa depositi e prestiti;

b) di un privato cittadino designato d'accordo fra il ministro di industria e commercio e il ministro del tesoro;

c) di un socio di Cooperative edilizie finanziate dallo Stato, e

d) di un tecnico di fiducia, anche scelti di comune accordo fra i ministri predetti.

All'infuori del commissario di cui alla lettera *c*), nessuno degli altri componenti la Commissione potrà essere scelto tra persone iscritte a Cooperative edilizie, oppure assegnatarie di abitazioni costruite da Istituti per case popolari od economiche

La Commissione elegge il presidente nel proprio seno.

Il ministro dell'industria e commercio provvede alla composizione della segreteria della Commissione.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Roma, 8 dicembre 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il ministro del tesoro
TANGORRA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 207 obbligazioni create per le **Opere edilizie della città di Roma**, in dipendenza delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse per la 1ª serie (*A*) in forza del R decreto 14 maggio 1893, n. 262, state sorteggiate nella 30ª estrazione seguita in Roma il 25 novembre 1922

44	67	83	116	155
212	437	445	459	547
719	815	942	966	1000
1051	1115	1150	1182	1202
1211	1219	1439	1480	1497
1606	1622	1630	1703	1738
1746	1775	1986	1987	1988
2073	2137	2170	2174	2187
2189	2222	2268	2313	2385
2452	2459	2476	2509	2623
2695	2738	2763	2772	2904
2934	3023	3038	3046	3052
3082	3101	3140	3164	3184
3281	3423	3438	3609	3654
3690	3749	3800	3816	3839
3842	3853	3870	3894	3986
4049	4050	4198	4223	4250
4361	4442	4490	4502	4567
4708	4724	4723	4795	4880
4934	4964	5132	5158	5206
5224	5228	5260	5267	5274
5415	5553	5731	5797	5839
5885	5897	5934	5957	5988
6011	6025	6109	6134	6168
6193	6287	6320	6322	6374
6392	6400	6435	6520	6536
6628	6636	6726	6802	6832
6842	6948	6968	6999	7037
7040	7044	7049	7189	7217
7305	7314	7355	7408	7434
7470	7532	7545	7652	7656
7695	7746	7807	7814	7838
7888	7897	7944	7936	7995
8015	8022	8027	8125	8237
8245	8325	8353	8378	8504
8598	8633	8693	8719	8906
8955	9071	9136	9143	9200
9224	9298	9322	9411	9434
9619	9621	9652	9806	9893
9911	9918	9975	9978	9980
10049	10092	10248	10261	10412
10456	10475			

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1922, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1923, dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno, e dalle RR. tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1° luglio 1923.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, 25 novembre 1922.

Il direttore capo divisione
Borgia.

Il direttore generale
Garbazzi.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Direzione generale del tesoro

Comunicato

Si rende noto che il Ministero del tesoro ha disposto che col giorno 28 corrente abbia principio in tutte le Provincie del Regno, il pagamento della cedola della rendita consolidata 3,50 °/° al portatore e mista e della rendita 5 °/° al portatore di scadenza al 1° gennaio 1922.

Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio dell'assistenza militare

Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti più bisognosi registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

a) Enti registrati in data 6 novembre 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Mantova — Feroleto Antico (Catanzaro) — Cetara (Salerno) Legnago (Verona).

b) Enti registrati in data 8 novembre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezioni dell'Associazione nazionale combattenti di:

Borgia (Catanzaro) — Fabrizia (Catanzaro) — Forni di Sopra (Udine).

MINISTERO per il lavoro e la previdenza sociale

DIFFIDA

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche

del Regno, che il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione o non si crede in obbligo di respingere gli esemplari e numeri che gli potranno eventualmente essere indirizzati, e molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita e di abbonamento.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente

Arma di artiglieria

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

I seguenti capitani in aspettativa dal 16 novembre 1921 per motivi speciali, sono trasferiti in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 novembre 1922 e richiamati in servizio effettivo dal 17 novembre 1922 con decorrenza assegni dal 1° dicembre 1922:

De Gorné Guido — Baggio Romolo — Guerrini Luigi.

Con R. decreto del 23 novembre 1922:

Arizio cav. Carlo, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego, è reintegrato a tutti gli effetti nella precedente posizione di effettivo servizio dal 4 marzo 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 10 novembre 1922:

Amisano Paolo, tenente in aspettativa dal 1° aprile 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° ottobre 1921 è richiamato in servizio effettivo dal 2 detto mese con decorrenza assegni dal 16 ottobre 1922.

Santini Lino, tenente, in aspettativa dal 21 aprile 1921 per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 21 ottobre 1922.

Gobbo Mario, tenente, collocato in aspettativa dal 29 settembre 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Fagnelli Achille, tenente, collocato in aspettativa dal 30 settembre 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

De Francesco Antonio, tenente, in aspettativa dal 4 settembre 1920 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 4 ottobre 1922 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Russo Arturo, tenente, in aspettativa dall'11 luglio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. La aspettativa anzidetta è prorogata dall'11 novembre 1922.

Orani Orazio, tenente, in aspettativa dal 1° aprile 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Dal Monte Riccardo, tenente, in aspettativa dal 13 aprile 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 13 ottobre 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 14 detto mese con decorrenza assegni dal 16 ottobre 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 13 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	142 35	Dinari	—
Londra	93 26	Corone jugoslave	—
Svizzera	380 33	Belgio	130 83
Spagna	317 —	Olanda	—
Berlino	0 25	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	63 —	New York	20 04

Oro . . . 386 67

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 69	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	86 72	—

Corso medio dei cambi

del giorno 14 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	142 73	Dinari	—
Londra	92 53	Corone jugoslave	—
Svizzera	378 12	Belgio	131 35
Spagna	315 —	Olanda	8 075
Berlino	0 268	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	62 05	New York	19 94

Oro . . . 384 75

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 63	—
3.55 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	86 76	—

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TOMINO RAFFAELE, *gerente*.